

Le contromisure per le vittime di cyberbullismo, ovvero gli strumenti concreti a disposizione dei ragazzi per difendersi da violenza e diffamazione perpetrate online e sui social network.

Ferrara 3 luglio 2019

AVV. EMANUELA SGROI

La Legge n. 71/2017 "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo," prevede che il minore che ha compiuto gli anni 14 (che è l'età minima per iscriversi a un social network secondo il D. Lgs 101/2018 di adeguamento al GDPR 679/2016), anche senza l'assistenza del genitore (e, quindi, anche senza che questi lo sappia), può segnalare direttamente al titolare del trattamento, al gestore del sito o del social network, qualsiasi contenuto che lo riguardi (foto, video, ecc.), che ritenga offensivo, e il destinatario della segnalazione ha 48 ore di tempo per provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco del dato.

Se il contenuto non viene rimosso, il minore può rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali (sul sito del garante è scaricabile il fax-simile per la segnalazione da inviare via mail), che dovrà intervenire nelle successive 48 ore.

Il minore vittima di atti di cyberbullismo, questa volta rappresentato dai genitori (o dal tutore o terze persone), può attivare la procedura di Ammonimento, esponendo i fatti alla polizia o ai carabinieri; questi trasmetteranno gli atti al Questore, che provvederà a convocare il minore autore del fatto/reato e almeno un genitore dello stesso. Valutata ogni circostanza, il Questore potrà ammonire l'autore dell'atto di cyberbullismo, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, per esempio non divulgando il video ritenuto offensivo. Questa misura è particolarmente efficace quanto il video in questione non sia ancora diventato virale, ma circoli su social come Whatsapp.

Questi gli strumenti a tutela dei minori - vittime.

Guardando al minore autore di reati legati al cyberbullismo, qualora venga incardinato un procedimento penale a suo carico avanti il Tribunale per i Minori, viene privilegiata la scelta di interventi educativi e non repressivi. Il processo, infatti, può essere sospeso per l'espletamento della Messa alla Prova, che ha lo scopo di recuperare e rieducare il minore, facendogli prendere coscienza del fatto commesso e della lesività dello stesso. Se la MAP si concluderà positivamente, il Giudice dichiarerà con sentenza l'estinzione del reato.

**Stop
Cyber
bullying**

